



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
(Provincia di Olbia-Tempio)
via Sassari n. 27 –Tel. 079 - 6109990 – fax 079-681480

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.06 DEL 15 FEBBRAIO 2012

Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione
Articolo 3, comma 4 e articolo 7, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Articoli 173 e ss. e 329 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Aggiornato alla legge N. 106/2011



INDICE

PARTE PRIMA – CONTENUTO E DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE, LIMITI DI VALORE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO, ELENCO LAVORI FORNITURE E SERVIZI REALIZZABILI IN ECONOMIA	3
ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA E NORME INTRODUTTIVE	3
ART.2 - LIMITI DI VALORE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA	3
ART.3 - ELENCO LAVORI REALIZZABILI IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 6 DEL CODICE)	3
ART.4 - ELENCO FORNITURE E SERVIZI REALIZZABILI IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 10, DEL CODICE)	4
ART.5 - ELENCO SERVIZI REALIZZABILI IN ECONOMIA (ALLEGATI IIA E IIB DEL CODICE)	5
ART.6 - INTERVENTI MISTI (ART.14 COMMI 1,2,3 E 4 DEL CODICE)	7
PARTE SECONDA – MODALITA' DI ESECUZIONE E DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA, GARANZIE, CONTRATTO, PUBBLICITA'	7
ART.7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA	7
ART.8 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA (ART. 125 COMMA 3 DEL CODICE; ART. 333 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)	7
ART.9 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (ART. 125 COMMI 8 E 11 DEL CODICE)	8
ART.10 - GARANZIE (ART. 75 E 113 DEL CODICE)	8
ART.11 - FORMA DEL CONTRATTO	8
ART.12 - PUBBLICITA'	9
PARTE TERZA - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	9
ART.13 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO	9
ART.14 - SCELTA DEL CONTRAENTE	9
ART.15 - FORMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (ART.173 DEL REGOLAMENTO)	10
ART.16 - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA (ART.174 DEL REGOLAMENTO)	10
ART.17 - LAVORI D'URGENZA (ART.175 DEL REGOLAMENTO)	10
ART.18 - PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA (ART.176 DEL REGOLAMENTO)	10
ART.19 - PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE (ART.177 DEL REGOLAMENTO)	10
PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	11
ART.20 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO (ART.334 DEL REGOLAMENTO)	11
ART.21 - SCELTA DEL CONTRAENTE	11
ART.22 - MERCATO ELETTRONICO E USO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI (ART.335 DEL REGOLAMENTO)	11
ART.23 - CONGRUITÀ DEI PREZZI (ART.336 DEL REGOLAMENTO)	11
ART.24 - TERMINI DI PAGAMENTO (ART.337 DEL REGOLAMENTO)	12
ART.25 - PROCEDURE CONTABILI (ART.338 DEL REGOLAMENTO)	12
ART.26 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI (ART. 90 E 91 DEL CODICE)	12
ART.27 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE	13
PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONE NORME	13
ART.28 - RINVIO NORMATIVO	13
ART.29 - ENTRATA IN VIGORE	13
ART.30 - ABROGAZIONE DI NORME	13



PARTE PRIMA – CONTENUTO E DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE, LIMITI DI VALORE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO, ELENCO LAVORI FORNITURE E SERVIZI REALIZZABILI IN ECONOMIA

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA E NORME INTRODUTTIVE

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola in conformità ai seguenti principi:

- rispetto del diritto comunitario e nazionale;
- perseguimento dei fini istituzionali;
- realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.

2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo n.125 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) nonché degli artt. 173 e ss. - per i lavori - e degli artt. 329 e ss - per i servizi e le forniture - di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento attuativo del codice degli appalti)

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice che così statuiscono:

Comma 8 - I «lavori» di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Comma 9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Comma 10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza.

5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

ART.2 - LIMITI DI VALORE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA

1. In esecuzione dell'art. 125 del Codice l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:

- a) €.200.000,00 per i lavori mediante cottimo fiduciario - €.50.000 per i lavori assunti in amministrazione diretta;
- b) €.193.000,00 per le forniture di beni e i servizi .

2. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 dello stesso codice.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.

ART.3 - ELENCO LAVORI REALIZZABILI IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 6 DEL CODICE)

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6 del Codice, i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

2. I lavori, individuati ai sensi del comma precedente, che possono essere realizzati in economia sono i seguenti:



- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA -

- 1) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- 2) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- 3) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- 4) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità.
- 5) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- 6) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- 7) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali in uso al Comune o presi in locazione;
- 8) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- 9) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- 10) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- 11) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio;
- 12) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- 13) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori.
- 14) altre tipologie di lavori inquadrabili all'interno delle categorie generali di cui al comma 1

ART.4 - ELENCO FORNITURE E SERVIZI REALIZZABILI IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 10, DEL CODICE)

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10 del Codice, l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale."

2. Le forniture di beni e servizi, individuati ai sensi del comma precedente, che possono essere realizzate in economia sono le seguenti: :

- 1) fornitura di beni immobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
- 2) fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- 3) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- 4) fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- 5) fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione;
- 6) fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;



- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA -

- 7) organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente regolamento;
- 8) fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi;
- 9) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- 10) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- 11) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- 12) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- 13) servizi di telecomunicazione;
- 14) servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
- 15) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- 16) servizi legali, contabili e tributari;
- 17) servizi pubblicitari;
- 18) servizi di pulizia degli edifici e della viabilità;
- 19) eliminazione di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- 20) servizi culturali e ricreativi, servizi di istruzione e formazione del personale dell'ente;
- 21) servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili.
- 22) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- 23) farmaci, vaccini, presidi medicochirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socioassistenziali svolti in qualsiasi forma;
- 24) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- 25) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- 26) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- 27) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- 28) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- 29) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi;
- 30) beni per la sistemazione delle strade e per la manutenzione degli immobili comunali e della viabilità
- 31) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggettiricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- 32) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- 33) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi.

ART.5 - ELENCO SERVIZI REALIZZABILI IN ECONOMIA (ALLEGATI IIA E IIB DEL CODICE)

1. Oltre ai casi espressamente previsti dall'art. 125, comma 10, del Codice, possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice come segue:

SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO II.A:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati ed i servizi con scuolabus, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712 (escluso 71235), 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73 (escluso 7321);
- d) servizi di trasporto di posta per via terrestre ed aerea di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 71235, 7321;



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA -**

- e) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
- f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC ex 81, 812, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- k) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866;
- l) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi di cui all'allegato II.A, categoria 12, numeri di riferimento CPC 867;
- m) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
- o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO II.B:

- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti di cui all'allegato II.B, categoria 20, numero di riferimento CPC 74;
- t) servizi legali di cui all'allegato II.B, categoria 21, numero di riferimento CPC 861;
- u) servizi di collocamento e reperimento di personale (esclusi i contratti di lavoro) di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872;
- v) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873 (tranne 87304); compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali e di manifestazioni;
- w) servizi relativi all'istruzione anche professionale di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- x) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- y) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

ALTRI SERVIZI RICONDUCIBILI ALL'ALLEGATO II.B, NUMERO 27:



- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA -

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali;
- f) servizi tecnici;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione.

ART.6 - INTERVENTI MISTI (ART.14 COMMI 1,2,3 E 4 DEL CODICE)

1. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. La prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.

2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 14, commi 1, 2, 3, e 4 del Codice che così statuiscano:

1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture;

2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:

a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;

b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;

c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi».

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.

PARTE SECONDA – MODALITA' DI ESECUZIONE E DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA, GARANZIE, CONTRATTO, PUBBLICITA'

ART.7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

1. L'esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, può avvenire: in amministrazione diretta; per cottimo fiduciario.

2. Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.

3. Per cottimo fiduciario si intende l'esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'ente.

ART.8 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA (ART. 125 COMMA 3 DEL CODICE; ART. 333 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA -**

- 1.** Quando le acquisizioni in economia di lavori, servizi o forniture avvengono mediante amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
- 2.** Il responsabile provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
- 3.** La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile, con le modalità fissate dal presente Regolamento per acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

ART.9 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (ART. 125 COMMI 8 E 11 DEL CODICE)

- 1.** Ai sensi dell'art.125 comma 8 del Codice, per la realizzazione di lavori di importo inferiore a €.40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivato in apposita relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento.
- 2.** Ai sensi dell'art.125 comma 11 del Codice, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a €.40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivato in apposita relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento.
- 3.** Il ricorso all'affidamento diretto di cui ai commi 1 e 2 non può essere utilizzato nei confronti dello stesso fornitore di lavori, beni e servizi per più di due volte nel corso dell'anno nei limiti massimi consentiti o in un numero superiore di affidamenti diretti fino a concorrenza di €.80.000,00 annui ai fini del rispetto dei principi di rotazione della scelta del contraente, di par-condicio e della non discriminazione;
- 4.** Ai sensi dell'art.125 comma 8 del Codice, per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore a €.40.000,00 e fino all'importo di €.200.000,00, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente;
- 5.** Ai sensi dell'art.125 comma 11 del Codice, per per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a €.40.000,00 e fino all'importo di €.193.000,00, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente;
- 6.** Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori e i servizi in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
- 7.** Sulla base di avvisi pubblicati sul sito del Comune, l'Amministrazione può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate nel presente regolamento, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. In alternativa, le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del comune per un periodo non inferiore a 15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.

ART.10 - GARANZIE (ART. 75 E 113 DEL CODICE)

- 1.** Per l'affidamento di lavori, beni, servizi di importo inferiore ad €.10.000,00, i soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione delle cauzioni provvisoria e definitiva di cui all'art. 75 e 113 del Codice.
- 2.** Per l'affidamento di lavori, beni, servizi di importo pari o superiore a €.10.000,00 e fino all'importo di €.40.000,00, i soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice.
- 3.** Per l'affidamento di lavori, beni, servizi di importo pari o superiore ad €.40.000,00 e fino all'importo di €.200.000,00 per i lavori, ed €.193.000,00 per i beni e servizi, si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art.75 e art.113 del Codice;

ART.11 - FORMA DEL CONTRATTO

- 1.** Per l'affidamento di lavori, beni, servizi di importo fino a €. 10.000,00, che può avvenire mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento, scambio di lettere ovvero scrittura privata con cui il Comune dispone l'ordinazione dei lavori, beni e servizi, e che riporta i medesimi contenuti della lettera di invito.
- 2.** Per l'affidamento di lavori, beni, servizi di importo superiore ad €.10.000,00 e fino all'importo di €.40.000,00, l'affidamento deve essere perfezionato mediante scrittura privata autenticata.



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA -**

3. Per l'affidamento di lavori, beni, servizi di importo superiore ad €.40.000,00 e fino all'importo di €.200.000,00 per i lavori, ed €.193.000,00 per i beni e servizi, l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica amministrativa.

ART.12 - PUBBLICITA'

1. Ai sensi dell'art.122 comma 5 e comma 7 del Codice, i bandi e gli avvisi di cui al presente Regolamento sono pubblicati esclusivamente all'albo pretorio del Comune, conformemente all'allegato IX-A del Codice.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

ART.13 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Procedimento richiede idoneo preventivo a procede ad invito ad almeno 5 operatori economici selezionati dall'elenco degli operatori economici ovvero dall'indagine di mercato eventualmente espletata.

2. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 che precede avviene con il meccanismo della rotazione.

3. La lettera d'invito deve riportare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di interventi d'urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Procedimento predispone un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

ART.14 - SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;

2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 125, comma 12, del Codice.

3. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell'affidamento un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'art. 84 del Codice, nonché gli artt. 119 e 282 del Regolamento, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.



4. La migliore offerta degli operatori economici invitati può essere assoggettata a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

ART.15 - FORMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (ART.173 DEL REGOLAMENTO)

1. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

ART.16 - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA (ART.174 DEL REGOLAMENTO)

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

ART.17 - LAVORI D'URGENZA (ART.175 DEL REGOLAMENTO)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

ART.18 - PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA (ART.176 DEL REGOLAMENTO)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 del codice, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 € o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5 del codice.

4. Il responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ART.19 - PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE (ART.177 DEL REGOLAMENTO)

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di € 200.000,00.



PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

ART.20 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO (ART.334 DEL REGOLAMENTO)

1. Per l'affidamento in economia di beni e servizi di importo pari o superiore a €.40.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

ART.21 - SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;

2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 125, comma 12, del Codice.

3. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell'affidamento un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'art. 84 del Codice, nonché gli artt. 119 e 282 del Regolamento, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.

4. La migliore offerta degli operatori economici invitati può essere assoggettata a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

ART.22 - MERCATO ELETTRONICO E USO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI (ART.335 DEL REGOLAMENTO)

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del codice.

ART.23 - CONGRUITÀ DEI PREZZI (ART.336 DEL REGOLAMENTO)

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del codice, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328 del codice, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.



ART.24 - TERMINI DI PAGAMENTO (ART.337 DEL REGOLAMENTO)

1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all'articolo 334, comma 2 del regolamento, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ART.25 - PROCEDURE CONTABILI (ART.338 DEL REGOLAMENTO)

1. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

ART.26 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI (ART. 90 E 91 DEL CODICE)

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico del Comune.

3. Nei casi di motivata necessità (carezza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statuari.

4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.

5. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure previa procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento;

6. Per i servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00 l'affidamento avviene secondo le procedure previste dal presente Regolamento nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e parità di trattamento con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ente. Le modalità di svolgimento dell'indagine di mercato e di istituzione dell'elenco di operatori economici sono disciplinate dall'art. 91, comma 2, del Codice e dall'art. 267 del Regolamento. L'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA -**

- 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
- 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
- 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
- 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

7. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

8. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 €;
- b) non siano trascorsi almeno due mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
- c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

9. I servizi di cui al comma 1, lettere a, b, c, d, di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice e dagli artt. 261 e ss. del Regolamento.

10. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

ART.27 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONE NORME

ART.28 - RINVIO NORMATIVO

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica o abrogazione di norme richiamate nel presente Regolamento troverà immediata ed automatica inserzione e recepimento nel presente testo.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme previste dal Codice dei Contratti e dal suo Regolamento attuativo.

ART.29 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia avviate successivamente a tale data.

ART.30 - ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto il precedente "Regolamento riguardante le "modalità e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 29.09.2005, nonché ogni altra disposizione regolamentare adottata dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi in economia.